



Federazione Italiana Billiardo Sportivo

*Giudice Unico Sportivo Regionale*

*T O S C A N A*

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana ha emesso la seguente

### **DELIBERAZIONE**

nel procedimento promosso su ricorso della Polisportiva San Quirico avverso la deliberazione del Presidente del Comitato F.i.Bi.S. relativamente ai fatti accaduti in data venerdì 28 febbraio 2014, in occasione dell'incontro programmato per la 4<sup>a</sup> giornata del girone di ritorno del Campionato a Squadre FI-PO-PT-AR-SI di SERIE A girone 2 fra ALL IN Figline A e Seano A

premesso

- che, come esposto nella articolata narrativa che precede la deliberazione del 3/3/2014 del Presidente del Comitato F.i.Bi.S., fin dal primo pomeriggio del 28/2/2014, il Capitano della Seano A Sig. Alessandro Banchelli chiedeva al Comitato Interprovinciale il rinvio dell'incontro fra ALL IN Figline A e Seano A – valido per la 4<sup>a</sup> giornata del girone di ritorno del Campionato a Squadre FI-PO-PT-AR-SI di SERIE A girone 2 e fissato, presso il CBS di Figline Valdarno, per la sera del 28/2/2014 - e, a seguito del diniego del Comitato (diniego fondato sulla previsione del Regolamento che esclude, salvo casi di forza maggiore, la possibilità di posticipare gli incontri del girone di ritorno), lo stesso Sig. Banchelli preannunciava telefonicamente al capitano della All In Figline A Sig. Gianluca Nascimbene che la squadra di Seano A non si sarebbe presentata all'incontro;

- che, solo a seguito di ripetuti contatti fra il Comitato interprovinciale F.i.Bi.S., il predetto Sig. Banchelli ed un altro componente della Seano A, veniva assicurata la partecipazione della predetta squadra all'incontro programmato;

- che, tuttavia, la squadra di Seano si presentava nella sede di gara a Figline Valdarno solo alle ore 21:28, come da referto controfirmato, tanto che la All In Figline A rifiutava di disputare l'incontro;

- che, a seguito dei fatti come sopra sintetizzati, il Comitato interprovinciale F.i.Bi.S. – che, in base al Regolamento, ha ampia facoltà di deliberazione relativamente al Campionato a Squadre – dopo la valutazione comparativa circa la gravità delle condotte di entrambe le squadre e dei rispettivi Capitani e sulla scorta delle richiamate previsioni regolamentari, ha considerato quasi equivalenti le

*Margherita*



Federazione Italiana Billardo Sportivo

**Giudice Unico Sportivo Regionale**

**TOSCANA**

- 2 -

responsabilità delle due squadre per l'accaduto, ma comunque lievemente più gravi quelle di *ALL IN Figline A* ed ha pertanto stabilisce il risultato a tavolino di 33-30 in favore di *Seano A*;

- che la deliberazione del Presidente del Comitato F.i.Bi.S. si concludeva con la precisazione che *"le due squadre direttamente interessate, o altre squadre interessate indirettamente"* avrebbero avuto facoltà di impugnare il provvedimento mediante e-mail all'indirizzo del Comitato [fibisfipopt@yahoo.it](mailto:fibisfipopt@yahoo.it) entro le ore 16:00 di martedì 4 marzo, impugnazione che avrebbe comportato l'inoltro al GUSR del reclamo;

- che, con mail del 4 marzo 2014, h. 15,57, la Polisportiva San Quirico di Firenze, che partecipa la girone di ritorno del Campionato a Squadre FI-PO-PT-AR-SI di SERIE A girone 2, ha dichiarato, senza addurre alcuna specifica ragione, di non *"accettare il verdetto della partita"*.

**RILEVA**

La competenza di natura generale del Giudice Unico Sportivo Regionale è regolata dall'art. 54 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., che assegna al G.U.S.R. il giudizio sui *"fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutte le manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale"* e sulla *"regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi"*.

L'art. 55 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., relativo ai *"procedimenti per le infrazioni tecnico-sportive e disciplinari"* ed alle *"competenze specifiche"*, assegna ai Giudici Sportivi – e, quindi, anche al G.U.S.R. per quanto attiene alle manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale – il giudizio *"sulla regolarità del campo di giuoco, dell'abbigliamento e degli strumenti connessi all'attività sportiva"* e *"sulla posizione di tesseramento irregolare degli atleti"*.

L'art. 49 dello Statuto F.I.Bi.S., a sua volta, ribadisce che il Giudice Unico Sportivo Regionale *"decide in prima istanza in ordine ai fatti commessi dai tesserati ed avvenuti nel corso di manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale"*, aggiungendo che giudica sulle *"infrazioni tecnico sportive segnalate sul referto dal direttore di gara"* e, infine, sui *"reclami ad esso proposti in materia di violazione alle norme tecnico-sportive"*.

*Margherita*



Federazione Italiana Billiardo Sportivo

*Giudice Unico Sportivo Regionale*

T O S C A N A

- 3 -

Per quanto riguarda la competenza del G.U.S.R. sulla *“regolarità dello svolgimento delle gare”*, l'art. 55, 1° comma lettera b) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. prevede che il procedimento è instaurato, oltre che d'ufficio, *“su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara”*.

Appare evidente, innanzitutto, che la Polisportiva San Quirico di Firenze non ha addotto alcuna motivazione a fondamento della contestazione relativa al *“verdetto della partita”*, circostanza che di per se impedisce allo scrivente G.U.S.R. ogni valutazione circa la fondatezza delle ragioni sottese alla non accettazione.

Tuttavia ed ancor prima, ed anche se l'indicazione contenuta nella parte finale della deliberazione del Presidente del Comitato F.i.Bi.S. attribuiva anche ad *“altre squadre interessate indirettamente”* la facoltà di impugnare il provvedimento, ritiene lo scrivente che la Polisportiva San Quirico di Firenze non abbia la legittimazione attiva all'impugnazione, legittimazione che il G.U.S.R. - sulla base di una lettura sistematica del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. e, segnatamente degli artt. 54 e 55, nonché sulla base di principi generali di diritto, cui il Regolamento si ispira - ritiene sussistente solo per le squadre direttamente interessate dalla deliberazione assunta dal Comitato Interprovinciale F.i.Bi.S., cioè la ALL IN Figline A e la Seano A che, invece, non hanno proposto reclamo avverso la deliberazione

Quanto premesso,

DICHIARA

l'inammissibilità del reclamo proposto dalla Polisportiva San Quirico di Firenze avverso la deliberazione del Presidente del Comitato F.i.Bi.S. con la quale è stato stabilito il risultato a tavolino di 33-30 in favore di *Seano A* dell'incontro della 4<sup>a</sup> giornata del girone di ritorno del Campionato a Squadre FI-PO-PT-AR-SI di SERIE A girone 2.

*Ammon*



Federazione Italiana Billardo Sportivo

---

**Giudice Unico Sportivo Regionale**

**TOSCANA**

- 4 -

Ai sensi dell'art. 55, 6° comma del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., dispone, ove versata, la restituzione del 50% della tassa federale.

Firenze, 10 marzo 2014

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

Avv. Antonio Riga